

COMUNE DI SEGRATE
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE,
ENTI ED ASSOCIAZIONI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 82/92 e del Commissario Straordinario n. 165/96)
(Modificato con deliberazione consiliare n.44 del 15.12.2014)

INDICE

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Settori di intervento.....	3
Art. 3 Soggetti beneficiari.....	3
Art. 4 Natura dei contributi.....	3
Art. 5 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	3
CAPO I INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	4
Art. 6 Benefici economici a favore di persone fisiche	4
Art. 7 Benefici economici a favore di associazioni operanti in campo socio-assistenziale	4
Art. 8 Procedure	4
Art. 9 Erogazione dei sussidi di urgenza a favore di persone fisiche.....	6
CAPO II INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE ED EDUCATIVO.....	6
Art.10 Benefici economici a favore di attività culturali.....	6
Art.11 Benefici economici a favore di attività educative.....	7
CAPO III INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO.....	7
Art.12 Benefici economici a favore dello sport e delle attività del tempo libero.....	7
Art.13 Pubblicizzazione del presente Regolamento.....	7
Art.14 Norma di rinvio.....	7
Art.15 Adeguamento automatico a nuove disposizioni normative	7

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 1 Finalità

Nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune determina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti pubblici e privati, nonché ad associazioni presenti e attive sul territorio comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare, in base al presente Regolamento, la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti:

- assistenza e sicurezza sociale;
- attività culturali ed educative;
- attività sportive e ricreative del tempo libero

Art. 3 Soggetti beneficiari

La concessione in base al seguente Regolamento di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- persone fisiche residenti nel Comune;
- persone fisiche dimoranti temporaneamente nel Comune, in presenza di specifici obblighi di legge e dei requisiti per l'ammissione;
- enti pubblici per le attività che esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere pubblico o privato presenti e attive sul territorio comunale che operano nei settori sopra menzionati e che svolgono attività a vantaggio di cittadini residenti a Segrate e che, tutte, non perseguono scopi di lucro.

Ad Enti ed Associazioni non operanti nei campi qui di seguito regolamentati, potranno essere riconosciute unicamente i benefici di cui ai punti C e D del successivo art.4).

Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività, ordinaria o straordinaria, sono tenuti a far risultare, dagli atti e dai mezzi pubblicitari attraverso i quali realizzano e manifestano esteriormente la loro attività, il concorso del Comune.

Art. 4 Natura dei contributi

Gli interventi di cui sopra (*agevolazioni economiche*) possono consistere:

- A) nell'erogazione di contributi economici da accreditare direttamente al soggetto beneficiario o ad altri soggetti di volta in volta individuati;
- B) nella concessione di esenzioni parziali o totali dal pagamento di rette, tariffe e contribuzioni determinate dall'A.C. per l'erogazione di servizi, per quanto consentito da norme legislative o regolamentari o per quanto previsto nella deliberazione della struttura tariffaria da parte del Consiglio Comunale;
- C) nella messa a disposizione di sedi, servizi e attrezzature a fronte di canoni anche inferiori a quelli di mercato o a titolo gratuito; detta gratuità può estendersi (integralmente o parzialmente) alla fruizione delle utenze; l'equilibrio economico del caso concreto è dato dalla ponderazione del progetto sussidiario;";
- D) nel rimborso parziale delle spese documentate per la realizzazione di iniziative, attività e manifestazioni di interesse pubblico per la collettività comunale.

Art. 5 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Ai sensi dell'art. 22 della L. 412 del 30.1.91, viene istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Nell'Albo vengono iscritti tutti i soggetti -persone fisiche, Enti pubblici e privati, associazioni, ecc. - a cui

siano stati erogati da parte del Comune contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Di ogni destinatario dell'intervento sono indicate almeno:

- estremi del beneficiario (nome, cognome, ragione sociale, ecc.) ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione.

L'albo, depositato presso un Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP - è a disposizione per la consultazione di tutti i cittadini negli orari di apertura al pubblico degli Uffici.

CAPO I INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 6 Benefici economici a favore di persone fisiche

I criteri in base ai quali le persone fisiche possono accedere a benefici economici rispondono alle disposizioni della L.R. 1/86 e in particolare agli art. 9, 10, 11 e 12 che disciplinano in generale i criteri di accesso agli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Pertanto, i destinatari di contributi economici vengono individuati in tutti i cittadini che abbiano il requisito della residenza e ogni altro soggetto indicato dall'art. 9 della L.R. 1/86 che si trovi in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno si determina quando sia presente uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di soggetti parzialmente o totalmente incapaci di provvedere a se stessi;
- c) esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazioni a rischio di emarginazione per il singolo o per l'intero nucleo familiare;
- d) sottoposizioni dei soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio assistenziali.

Nel caso a) di insufficienza del reddito familiare, i contributi economici vengono assegnati, di regola, in base al criterio del minimo vitale. Il minimo vitale è calcolato in base all' ammontare della pensione sociale per una persona sola. Per ulteriori componenti il nucleo l'importo base è moltiplicato per i coefficienti previsti dal vigente Piano degli interventi socio assistenziali della Regione Lombardia.

L'intervento del Comune è di norma finalizzato all'integrazione del reddito del richiedente fino al raggiungimento del minimo vitale, tenuto conto in ogni caso della disponibilità di bilancio. In deroga all'indicazione del comma precedente, possono essere considerate e ammesse al contributo le situazioni di particolare gravità e rilevanza economico -sociale, attestate da apposita istruttoria e relazione dei Servizi Sociali che hanno competenza sul caso.

Art. 7 Benefici economici a favore di associazioni operanti in campo socio-assistenziale

Tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e delle risorse disponibili in bilancio, la Giunta Comunale, di norma entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi da assegnare agli Enti/Associazioni operanti in campo socio assistenziale nei servizi alla persona. La modulistica, i tempi per la presentazione delle domande e le modalità di pubblicizzazione vengono determinati di conseguenza dal Dirigente competente entro 60 giorni, cui spetta anche di provvedere alle erogazioni in base ai criteri suddetti mediante determinazione dirigenziale.

In corso d'anno, la Giunta Comunale può rivedere o modificare i criteri di erogazione o i termini, per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 8 Procedure

a) Per le persone fisiche

Le istanze per ottenere benefici economici da parte delle persone fisiche sono di tipo "ordinario o corrente" e di tipo straordinario. Le istanze del primo tipo vengono raccolte di norma entro il 31 marzo mentre quelle di tipo straordinario vengono raccolte in ogni momento dell'anno. Le richieste di contributo di tipo corrente sono quelle che riguardano:

- i cittadini che vivono al di sotto dei minimi vitali per i quali non è possibile fare alcun tipo di progetto

alternativo, almeno nel breve periodo; le relative richieste di contributo, presentate su apposito modulo, vengono raccolte entro il 31 marzo, istruite entro 60 gg. dalle Assistenti Sociali e quindi vengono predisposte, a cura del Dirigente competente, graduatorie in funzione dell'assegnazione dei relativi capitoli di Bilancio e dei criteri più avanti descritti;

- cittadini seguiti, in base alle competenze, da istituzioni quali l'Azienda USSL, per affidi familiari di minori, contributi sostitutivi di ricovero per pazienti affetti da patologie di tipo psichiatrico, contributi di sostegno per progetti di reinserimento sociale di handicappati, ex-tossicodipendenti, ex-alcolisti, malati di mente, ecc.; in questi casi l'istruttoria del contributo è a carico della Istituzione promotrice.

Le graduatorie per il soddisfacimento delle istanze accolte vengono effettuate separatamente in base al tipo di contributo richiesto ovvero:

- per sussistenza/assistenza economica generica;
- per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche, purché l'erogazione rappresenti un concreto soddisfacimento del problema;
- per sostituti di ricovero;
- per contributi al pagamento di strutture protette per anziani e inabili.

Qualora le richieste superino le disponibilità economiche per gli interventi ordinari assegnate al Dirigente competente, il criterio per il loro soddisfacimento, riguarda il reddito del nucleo interessato nonché la presenza e redditi dei familiari obbligati per legge. Le richieste di contributo, nella misura proposta dall'istruttore, verranno soddisfatte in modo inversamente proporzionale alla capacità economica complessiva dei richiedenti e degli obbligati per legge.

I benefici economici di tipo straordinario per necessità conseguenti ad avvenimenti improvvisi e imprevisi, oltre a riguardare gli ambiti dei contributi di tipo ordinario, possono essere anche:

- contributi per spese funebri;
- contributi per detenuti e familiari di vittime del delitto;
- contributi a famiglie di handicappati, immigrati, ecc.;
- contributi per assistenza all'infanzia;
- contributi per assistenza varia/economica generica.

Questo tipo di istanze vengono presentate, su apposito modulo, in qualsiasi momento dell'anno.

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere benefici economici di tipo ordinario o straordinario dovranno allegare l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della L. n. 15 del 4 gennaio 1968:

- della composizione familiare e presenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e relativa situazione economico-patrimoniale;
- dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene il richiedente;
- dei beni immobili di proprietà dei componenti il nucleo (con descrizione);
- dei beni mobili di una certa rilevanza.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare la propria situazione patrimoniale complessiva di qualunque natura, compresi eventuali risparmi, investimenti, rendite, ecc.

In particolare, chi dichiara di possedere un conto corrente presenterà il movimento dell'ultimo trimestre con relativo saldo.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente gode di altri benefici o contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. In istanze successive alla prima possono essere attestate anche solo le variazioni rispetto a quanto già in precedenza dichiarato.

L'A.C. si riserva di verificare quanto dichiarato.

A conclusione dell'istruttoria, l'Assistente Sociale stende una relazione e predisponde con il funzionario responsabile del servizio una proposta di concessione di contributo o di beneficio economico da inoltrare al Dirigente.

I tempi per l'espletamento dell'istruttoria, dal momento di presentazione della domanda e di tutta la relativa documentazione richiesta al momento di stesura della proposta di determinazione dirigenziale, sono previsti in un massimo di 60 giorni.

Qualora sia ritenuto necessario o utile, possono essere esperite successive indagini e approfondimenti dei casi in esame, comprese le necessarie indagini patrimoniali sul richiedente, in modo che l'erogazione di benefici economici a favore di persone fisiche sia subordinata all'accertamento dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali. Se il risultato dell'accertamento evidenzia condizioni economiche sostanzialmente migliori rispetto a quelle dichiarate, l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale può decidere di attivare la procedura per il recupero delle somme erogate oltre alle spese e agli interessi di legge.

b) Per gli Enti e Associazioni

Gli Enti e le Associazioni, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale dell'assistenza alla persona, possono richiedere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, nonché per iniziative a carattere straordinario.

Le istanze, redatte sugli appositi moduli, devono essere firmate dal legale rappresentante dell'Ente/Associazione richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi.

Tali istanze devono altresì indicare i requisiti posseduti dall'Ente/Associazione e individuare le finalità per le quali l'intervento richiesto è destinato e devono contenere la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo dell'Ente richiedente con l'allegato Statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro (se già non in possesso dell'Amministrazione Comunale);
- dichiarazione attestante se all'Ente/Associazione siano stati assegnati, nel corso dell'anno precedente o dell'anno della presentazione della domanda, contributi o sponsorizzazioni da altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'indicazione dell'importo e dell'Ente erogante;
- relazione illustrativa dell'attività svolta entro i termini di presentazione della domanda e dell'attività da svolgere successivamente, con riferimento all'anno in corso;
- bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Le istanze di contributo da parte degli Enti e Associazioni operanti in campo socioassistenziale sono assegnate per il procedimento istruttorio all'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 9 Erogazione dei sussidi di urgenza a favore di persone fisiche

Per l'erogazione di sussidi urgenti di modesta entità a residenti o "viandanti di passaggio", il Dirigente, su proposta del Servizio sociale cui spetta stendere idonea relazione, può richiedere anticipi economici da erogare con urgenza.

CAPO II

INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE ED EDUCATIVO

Art.10 Benefici economici a favore di attività culturali

Al fine di valorizzare attività di rilevante interesse culturale l'Amministrazione Comunale può erogare contributi e/o benefici economici a favore di Enti/Associazioni, operanti nel campo culturale aventi sede sul territorio comunale e che per statuto non abbiano scopo di lucro. Gli interventi e l'erogazione di benefici economici avverranno secondo i seguenti criteri:

- in base alla programmazione annuale di interventi stabilita con la determinazione dello stanziamento negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione e le relative assegnazioni di fondi al Dirigente competente;
- in base al piano annuale degli interventi culturali che dovrà contenere i criteri generali per l'erogazione del contributo.

I possibili beneficiari verranno informati della possibilità di usufruire di contributi e/o benefici economici nei modi previsti dalle norme di legge vigenti e dovranno presentare domanda utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dirigente competente, cui spetta anche di provvedere, alle erogazioni in base ai criteri suddetti, mediante determinazione dirigenziale.

Art.11 Benefici economici a favore di attività educative

Al fine di valorizzare attività di rilevante interesse educativo l'Amministrazione Comunale può erogare contributi e/o benefici economici a favore di Enti, Associazioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private operanti sul territorio o che accolgono un congruo numero di studenti segratesi. Gli interventi e l'erogazione di benefici economici avverranno secondo i seguenti criteri:

- in base alla programmazione annuale di interventi stabilita con la determinazione degli stanziamenti negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione e le relative assegnazioni di fondi al Dirigente competente;
- in base al Piano annuale del Diritto allo Studio con il quale l'Amministrazione Comunale indicherà i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti che tengano conto dei benefici erogati a qualsiasi titolo.

I possibili beneficiari andranno tempestivamente informati della possibilità di accedere alla suddetta erogazione presentando domanda nelle modalità fissate dal Dirigente competente, cui spetta anche di provvedere all'erogazione in base ai criteri suddetti mediante disposizione dirigenziale.

CAPO III**INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO****Art.12 Benefici economici a favore dello sport e delle attività del tempo libero**

Al fine di valorizzare attività e manifestazioni per la promozione dello sport e proposte per il tempo libero di cittadini di ogni età l'Amministrazione Comunale può erogare contributi e/o benefici economici a favore di Enti/Associazioni, operanti nel campo sportivo e ricreativo, aventi sede sul territorio comunale e che per statuto non abbiano scopo di lucro. Gli interventi e l'erogazione di benefici economici avverranno secondo i seguenti criteri:

- in base alla programmazione annuale di interventi stabilita con la determinazione dello stanziamento negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione e le relative assegnazioni di fondi al Dirigente competente;
- in base al piano annuale degli interventi nel campo dello sport e del tempo libero che dovrà indicare i criteri generali per l'erogazione del contributo.

I possibili beneficiari verranno informati della possibilità di usufruire di contributi e/o benefici economici nei modi previsti dalle norme di legge vigenti e dovranno presentare domanda utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dirigente competente cui spetta anche di provvedere alle erogazioni in base ai criteri suddetti mediante determinazione dirigenziale.

Art.13 Pubblicizzazione del presente Regolamento

Copia del presente Regolamento è disponibile in visione al pubblico presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.

Art.14 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Art.15 Adeguamento automatico a nuove disposizioni normative

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge o di Regolamento emanato dal Consiglio dei Ministri, saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.